



PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER
L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI IN
FAVORE DI NUCLEI CON FIGLI MINORI
RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 97 del 16 dicembre 2010

INDICE

Art. 1 – Fonti

Art. 2 – Beneficiari del servizio

Art. 3 – Delega ai Comuni

Art. 4 – Tipologia di interventi rimborsabili

Art. 5 – Fasce I.S.E.E. per l'accesso agli interventi e per il loro rimborso

Art. 6 – Recepimento della disciplina I.S.E.E.

Art. 7 – Modalità di accesso al servizio

Art. 8 – Controlli

Art. 9 – Disposizioni transitorie

ART. 1

Fonti

1. Il presente regolamento definisce la tipologia, l'entità e le modalità di erogazione degli interventi sociali in favore di nuclei con figli minori riconosciuti da un solo genitore residenti nei Comuni della Provincia in applicazione delle seguenti disposizioni:

- art. 131 della legge regionale 13 aprile 2011, n. 11, come interpretato autenticamente dall'art. 34 della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2002, in base ai quali alle Province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre;
- deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 32 del 5 giugno 2002, n. 25 del 12 aprile 2006 e 59 del 15 settembre 2009, con le quali è stato approvato lo schema di “Convenzione quadro per la gestione associata con la Provincia di servizi e funzioni”, in base al quale la Provincia, mediante specifica convenzione attuativa, delega all'ente locale territoriale la competenza per gli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore, trasferendo le relative risorse.

ART. 2

Beneficiari del servizio

1. Sono beneficiari degli interventi sociali previsti dal presente regolamento i minori riconosciuti da un solo genitore:

- a) che si trovino in condizione di disagio socioeconomico, attestata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.) che non superi i limiti previsti dal presente regolamento;
- b) siano residenti in uno dei Comuni della Provincia di Verona.

ART. 3

Delega ai Comuni

1. La Provincia assicura l'assistenza sociale nei confronti dei figli minori riconosciuti da un solo genitore tramite la convenzione attuativa citata all'art. 1, in base alla quale sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni:

a) ricevimento delle domande di intervento scritte, datate e sottoscritte dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore corredate da:

- 1) attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- 2) copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda.

b) accertamento del Comune di residenza e dello status di figlio minore riconosciuto da un solo genitore, sulla base di un'istruttoria scritta;

c) redazione, per ogni caso, di un progetto scritto, datato, motivato e sottoscritto che indichi e motivi:

- 1) il bisogno preminente per il quale si interviene;
- 2) l'obiettivo prioritario che si intende raggiungere con l'intervento;
- 3) il tipo di intervento che si intende attivare, la sua durata (data di inizio e data di fine) e la sua entità;
- 4) i risultati che si intendono conseguire nel breve e medio/lungo termine.

d) erogazione materiale degli interventi.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere preventivo (non è ammessa l'erogazione di interventi riferiti ad un periodo già trascorso) e deve favorire la progressiva autonomia socioeconomica del nucleo cui appartiene il minore, allo scopo di ridurre progressivamente l'entità e la frequenza degli interventi.

3. Se sono soddisfatte le condizioni indicate ai commi 1 e 2, la Provincia provvede rimborsando annualmente a consuntivo l'onere economico effettivamente sostenuto dal Comune per gli interventi

compiuti nell'anno solare precedente, nei limiti indicati dal presente regolamento. A tale scopo, entro il 20 gennaio di ciascun anno, ciascun Comune presenta ai Servizi Sociali provinciali un rendiconto degli interventi compiuti e dei costi sostenuti nell'anno solare precedente.

4. La Provincia provvede comunque ai rimborsi di cui al comma 3 anche nei casi in cui il Comune non risulti convenzionato per tutto l'anno solare di riferimento o per una sua parte ed abbia comunque provveduto ad erogare i sostegni finanziari di cui al presente regolamento, laddove dal rendiconto risulti il rispetto dei presupposti e delle condizioni indicate nel presente atto.

5. Nel caso in cui il Comune non intervenga affatto nell'assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore, la Provincia interviene direttamente, nel rispetto dei tetti di spesa di cui agli articoli 4 e 5, previo parere a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza nel nucleo familiare interessato, corredato da una relazione tecnica che soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

ART. 4

Tipologia di interventi rimborsabili

1. La Provincia provvede rimborsando al Comune, oppure, nel caso di cui all'art. 3, comma 5, al genitore che ha riconosciuto il minore o tutore del minore, gli interventi appartenenti a una delle seguenti categorie:

A - interventi di sostegno esclusivamente finanziario nei confronti degli utenti, fino ad un massimo di euro 160,00 mensili a minore, eventualmente ridotti all'importo inferiore effettivamente erogato dall'Ente;

B - prestazioni di servizio che non si limitino alla sola erogazione di sussidi economici, di cui alla precedente lettera A, come ad esempio il sostegno all'inserimento del minore in servizi socio-educativi di appoggio alla famiglia, fino ad un massimo euro 200,00 mensili a minore, eventualmente ridotti all'importo della minore spesa effettivamente sostenuta dall'ente;

C - inserimenti di minori in strutture protette in appoggio alla famiglia, in presenza di un progetto motivato, straordinario e temporaneo che giustifichi l'inserimento in suddette strutture con specificato il periodo effettivo di rientro in famiglia: il 50% della retta mensile, pagata dal Comune/Unione di Comuni, per ogni caso assistito, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili a minore.

2. Le tre categorie di intervento sono alternative, nel senso che per uno stesso minore e per uno stesso periodo non è ammesso il rimborso di interventi di tipo diverso.

ART. 5

Fasce I.S.E.E. per l'accesso agli interventi e per il loro rimborso

1. La Provincia provvede ai rimborsi di cui all'art. 4 nelle seguenti proporzioni:

I.S.E.E. del nucleo familiare	Importo rimborsabile dalla Provincia per gli interventi di tipo A	Importo rimborsabile dalla Provincia per gli interventi di tipo B e C
Da zero a 6.000,00	100% dell'importo massimo indicato all'articolo 4	100% dell'importo indicato all'articolo 4
Da 6.000,01 a 10.000,00	80% dell'importo massimo indicato all'articolo 4	
Da 10.000,01 a 14.000,00	50% dell'importo massimo indicato all'articolo 4	
Oltre 14.000,00	zero	zero

ART. 6
Recepimento della disciplina I.S.E.E.

1. La graduazione degli interventi di cui all'articolo 5 si basa sull'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), numero puro determinato combinando tra loro reddito (indicatore della situazione reddituale), patrimonio (indicatore della situazione patrimoniale), e composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza), e calcolato in base alla disciplina di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130 e norme collegate, di attuazione, modificazione e integrazione.
2. Nel caso in cui il genitore che ha riconosciuto il minore risulti, in base allo stato di famiglia, convivente con uno o più componenti della famiglia d'origine, è sua facoltà presentare e avvalersi di un'attestazione I.S.E.E. determinata sulla base del nucleo familiare, depurata dai componenti della sua famiglia di origine. Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi di questa facoltà, deve dichiararlo nella domanda di intervento.

ART. 7
Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso agli interventi rimborsabili dalla Provincia è subordinato alla presentazione al Comune di residenza di una domanda scritta, datata e sottoscritta dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore.
2. Alla domanda, il richiedente dovrà allegare:
 - a) attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
 - b) copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda.

ART. 8
Controlli

1. Per accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle domande di intervento, nei loro allegati, e nei rendiconti annuali presentati dai Comuni ai fini del rimborso, la Provincia di Verona effettua controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano comunque dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti.
2. La Provincia può richiedere sia ai Comuni, sia ai beneficiari degli interventi, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 9
Disposizioni transitorie

1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le convenzioni stipulate con i Comuni si considerano caducate. Dette convenzioni conservano transitoriamente efficacia fino al 31 dicembre 2011.
2. La Provincia di Verona informa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i Comuni della Provincia in merito ai sopra indicati criteri di rimborso degli interventi nei confronti dei minori riconosciuti da un solo genitore, invitando contestualmente tutti i Comuni a stipulare nuovamente le convenzioni attuative di cui all'articolo 1, sulla base del testo modificato in coerenza con il presente regolamento e ad attivare le nuove procedure.
3. Tali convenzioni attuative avranno efficacia, per tutti i Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012.